

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583) (D'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 153, 156, 158
DE ZAN (DC)	157
DONELLI (PCI)	156
GIUST (DC), relatore alla Commissione .	154, 158
PASTI (Sin. Ind.)	156
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	158
SIGNORI (PSI)	156
TROPEANO (PCI)	157

« Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richia-

mato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico » (687)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 151, 152, 153
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	152, 153
MARGOTTO (PCI)	152
PASTI (Sin. Ind.)	152
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	153
SIGNORI (PSI)	152

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SIGNORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico » (687)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

4^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1977)

« Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico ».

Prego il senatore De Zan di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, in particolari momenti della vita del paese i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri congedati sono tenuti a rientrare temporaneamente in servizio e proprio nell'anno in corso, il 1977, un decreto presidenziale ha richiamato un contingente di ex carabinieri, 1.000 uomini, per far fronte ad impellenti necessità di ordine pubblico in merito alla quali ritengo che nessuno abbia nulla da obiettare.

Il sensibile disagio economico, oltre che psicologico, che tale richiamo ha comportato impone una particolare considerazione: il compimento di un dovere, perchè di questo si tratta per i carabinieri congedati, non dispensa dal valutare obiettivamente i sacrifici che tale adempimento comporta e proprio di questo intende tener conto il disegno di legge al nostro esame, predisposto dal Ministro della difesa di concerto con quello del tesoro. La normativa in oggetto prevede infatti che, oltre alla corresponsione dello stipendio ordinario, ai carabinieri richiamati in servizio venga dato un premio speciale di 500.000 lire in due rate, di cui la prima di lire 300.000 al compimento del terzo mese di richiamo e la seconda di 200.000 lire al termine del richiamo di un anno.

Si potrebbe forse osservare che il premio previsto è piuttosto irrisorio rispetto al sacrificio che un richiamo improvviso in servizio comporta, ma mi sembra altrettanto evidente che, nella attuale situazione, non sia possibile proporre misure di aumento.

Non avrei altro da aggiungere, signor Presidente: mi auguro soltanto che il provvedimento sia benevolmente considerato dalla Commissione in ossequio alla sua intrinseca, obiettiva giustificazione.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore De Zan e dichiaro aperta la discussione generale.

S I G N O R I. A nome del mio Gruppo dichiaro di essere favorevole alla approvazione del provvedimento.

P A S T I. Anche io mi associo, dichiarandomi senz'altro favorevole alla normativa in esame.

M A R G O T T O. Brevissimamente, signor Presidente, per due osservazioni. In primo luogo vorrei si tenesse presente che essendo previsto, in casi eccezionali, il richiamo in servizio anche di militari non facenti parte dell'Arma dei carabinieri, sarebbe forse opportuno, in tale ipotesi, che la corresponsione di premi speciali venisse presa in considerazione anche a favore di questi richiamati.

Mi pare infatti che una misura di questo genere eviterebbe malcontenti e squilibri e costituirebbe, senza dubbio, un atto di giustizia. Raccomando dunque all'onorevole Sottosegretario di tener presente questa esigenza ove, in futuro, si dovesse verificare l'ipotesi da me segnalata.

In secondo luogo, vorrei dire che non mi sembra molto giusto che la corresponsione della prima rata del premio di cui trattasi venga erogata dopo tre mesi dall'avvenuto richiamo in servizio; se, infatti, il periodo del richiamo si riduce a due mesi e mezzo, ad esempio, il militare non ha diritto ad alcun premio, il che, non mi sembra giusto tenuto conto del disagio che, comunque, il militare stesso ha dovuto sopportare per il fatto di essere stato improvvisamente richiamato in servizio. Mi domando dunque se non sia il caso di modificare la disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento stabilendo che, comunque, il richiamo anche di un giorno o di un solo mese comporta una indennità a favore del richiamato.

Su entrambe le osservazioni fatte attendo un cortese chiarimento dall'onorevole Sottosegretario.

4^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1977)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A S T O R I N O, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto concerne la prima osservazione fatta dal senatore Margotto che considero valida, bisogna tener conto di un aspetto obiettivo. Infatti, un numero molto cospicuo di militari dell'Arma dei carabinieri, circa 14.000, sono stati interpellati in merito al richiamo in servizio di cui trattasi e devo dire che le risposte positive sono state estremamente esigue: circa 700.

L'ipotesi di un richiamo di militari o sottufficiali appartenenti ad altre Armi non è in questo momento attuale anche se, evidentemente, può essere ipotizzabile. Comunque, tale richiamo sarebbe senza dubbio molto più ridotto e certamente non fatto per questioni di ordine pubblico. In ogni caso, quanto prospettato va tenuto in considerazione nel caso che nuovi richiami di militari assumessero dimensioni notevoli.

Per quanto concerne la seconda osservazione del senatore Margotto, ritengo che possa considerarsi superata dal fatto che, escluso il caso in cui sopravvenga una malattia del militare o qualche altra grave circostanza che induca il militare stesso a chiedere il congedo, non è previsto un richiamo per un periodo inferiore, come minimo, ad un anno.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario mi pare abbiano dato esauriente risposta alle domande del senatore Margotto.

Non ho pertanto nulla da aggiungere, salvo ribadire l'opportunità di approvare rapidamente il provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per

esigenze eccezionali dell'ordine pubblico è corrisposto uno speciale premio di lire 500 mila in due rate, di cui la prima di lire 300 mila al compimento del terzo mese di richiamo, la seconda di lire 200.000 al termine del richiamo di un anno.

È approvato.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« **Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla lotta di Liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado di attività partigiana** » (583), **d'iniziativa del senatore Boldrini Arrigo ed altri**
(*Discussione e rinvio*).

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana** ». **d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo, Al-**

bertini, Donelli, Cipellini, Pecchioli, Signori e Tolomelli.

Prego il senatore Giust di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

G I U S T, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 583, proposto dai senatori Boldrini ed altri, avente come oggetto la « Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » ripropone, nel suo elevato fine morale e patriottico un'iniziativa già assunta nelle precedenti legislature, che è auspicabile veda in questa la sua positiva conclusione, rendendo con ciò doveroso e concreto omaggio a quanti, nella maggiore responsabilità che il grado di ufficiale e di sottufficiale comporta, hanno dato vita a quello storico « secondo Risorgimento » operando dopo l'8 settembre 1946 sia nelle formazioni partigiane sia in quelle regolari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il disegno di legge in esame si svolge su tre punti, corrispondenti ai tre articoli che lo formano. Il primo, che si riferisce all'articolo 1, stabilisce che: « Ai partigiani combattenti, ai quali in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è stata riconosciuta, ai soli effetti amministrativi, la qualifica gerarchica del grado per attività partigiana, è conferito, a titolo onorifico, il riconoscimento giuridico del grado stesso ».

Per chiarezza, anche se ovvia, di questo dettato, basti il riferimento al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, il quale recita, al secondo comma dell'articolo 6, quanto segue: « Per i partigiani ai quali venga riconosciuta la qualifica gerarchica partigiana, gli assegni e il trattamento economico di guerra di cui al precedente comma sono commisurati al corrispondente grado militare risultante dalla tabella allegata al presen-

te decreto senza che ciò influisca in alcun modo sull'attribuzione dei gradi militari ai partigiani, che sarà regolata con successivo provvedimento ».

Non essendoci stato alcun provvedimento successivo, è, quindi, con l'articolo 1 del presente disegno di legge che si normalizza una situazione già prevista con il citato decreto numero 93.

Il secondo punto, corrispondente all'articolo 2, fa riferimento agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o che siano stati posti in posizione di ausiliaria, ai quali viene riconosciuta la qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, numero 518. Con questo articolo si intende attribuire la promozione al grado superiore a titolo onorifico in luogo della posizione ausiliaria, prevista dalla legge 12 novembre 1955, numero 1137. La diversità fra questa procedura e quella normale è riferita al capo II e cioè agli articoli 108, 109, 110 e 111 della citata legge 1137 che così recita: « L'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. Quando per l'avanzamento del parigrado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio ».

L'articolo 110 dice: « L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza ».

L'articolo 111 dice: « L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro ».

Il superamento di questo dettato è, per altro, giustamente condizionato, al terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge che abbiamo in esame, dal fatto che gli interessati non abbiano già fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, numero 536. Dice infatti questa legge: « Gli ufficiali, dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali rispettivamente non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 dicembre 1955, numero 1137 ».

La promozione onorifica, infine — ed è il terzo punto del disegno di legge (articolo 3) —, di cui al precedente articolo, è disposta con decreto del Ministro della difesa e non è compatibile ai fini della quiescenza. I proponenti, infatti, non propongono alcuna compatibilità ai fini della quiescenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel presentare il disegno di legge 583 che abbiamo all'esame, il relatore fa proprie le motivazioni ideali e morali che ne hanno ispirato la presentazione e propone alla Commissione l'approvazione del provvedimento. Per chiarezza e correttezza dell'informazione, che fa carico alla presentazione, chi vi parla, non avendo per altro potuto acquisire elementi ulteriori di giudizio chiede ai senatori proponenti e al Governo due chiarimenti, e cioè:

1) se l'attribuzione a titolo onorifico di grado superiore in luogo della promozione in ausiliaria danneggia o meno la carriera dei pari grado e anzianità che precedano nel ruolo di provenienza. A questo proposito va di nuovo ricordato l'articolo 110 che così recita: « L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo prece-

devano nel ruolo di provenienza ». La domanda che pongo, quindi, è questa: non sembra ai senatori proponenti che questo disegno di legge pregiudichi la posizione di carriera degli altri? Nel qual caso mi parrebbe ovvio prevedere un'eccezione soprannumeraria al dettato dell'articolo 110.

2) Per quale particolare motivo si prevede all'articolo 2 del provvedimento in esame la promozione di grado superiore non solo per gli ufficiali e sottufficiali in servizio o in ausiliaria, riconosciuti partigiani combattenti a sensi del citato decreto 518, ma anche per coloro che non abbiano tale riconoscimento?

Richiamo, in proposito, la vostra cortese attenzione sulla dizione dell'articolo 2 che, a mio avviso, andrebbe legata in modo diverso. Quando si dice « o che abbiano combattuto nei vari reparti delle Forze armate per la guerra di liberazione », « per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o che siano stati posti in posizione di ausiliaria ai quali è stata riconosciuta e trascritta sul libretto personale la qualifica di partigiano combattente, è concesso a titolo onorifico... », sembrerebbe che si intenda promuovere coloro che non hanno avuto il riconoscimento o la trascrizione sul libretto personale della qualifica di partigiano combattente.

Suppongo che si tratti di una dizione che vada corretta. A questo proposito, se questa è l'intenzione dei proponenti e se questo sarà il parere del Governo, proporrei un emendamento formale: « Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o che siano stati posti in posizione di ausiliaria o che abbiano combattuto nei vari reparti delle Forze armate per la guerra di liberazione, ai quali è stata riconosciuta e trascritta sul libretto personale la qualifica di partigiano combattente ... ».

Con queste precisazioni, che reputa opportune, il relatore propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, nella consapevolezza di attribuire con ciò un alto e doveroso riconoscimento morale agli ufficiali e sottufficiali partigiani e dei corpi armati che hanno preso parte alla guerra di liberazione, affermando con ciò il valore del

4^a COMMISSIONE

21° RIFOCONTO STEN. (12 ottobre 1977)

grande ideale di libertà e di democrazia per il futuro e il progresso civile del popolo e dell'Italia.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N E L L I . Vorrei sottolineare a nome del mio Gruppo, che con quello socialista è il presentatore di questo disegno di legge, il nostro accordo con le valutazioni politiche e morali esposte dal relatore Giust. Finalmente, dopo oltre trenta anni, il Parlamento si accinge a dare a questi partigiani combattenti, e a coloro che hanno combattuto nei vari reparti dell'Esercito di Liberazione, questo doveroso riconoscimento che non è certamente soltanto un fatto simbolico, ma investe questioni politiche e morali di notevole valore.

Bisogna fare in modo che il disegno di legge, una volta approvato ed io auspico che nell'altro ramo del Parlamento si esprimano le stesse valutazioni — non passi sotto silenzio, in quanto tale riconoscimento concorre a rivalutare, giustamente, quelli che sono gli ideali della Resistenza nell'ambito delle nostre Forze armate. In proposito domando al rappresentante del Governo di considerare l'opportunità affinché, nel momento del conferimento di questo grado superiore ai partigiani e agli ex combattenti dell'Esercito di Liberazione, la cerimonia si svolga in maniera ufficiale, come avviene per le manifestazioni per il conferimento delle onorificenze agli ex partigiani, le quali si svolgono con la partecipazione delle Forze armate e della cittadinanza. Potrebbe essere un'altra occasione per stabilire un più stretto rapporto tra le Forze armate e la popolazione civile e per sottolineare i valori della Resistenza

S I G N O R I . Mi dichiaro senz'altro d'accordo, signor Presidente, con le valutazioni positive fatte in merito al presente provvedimento che, recando anche la firma del senatore Albertini, attesta la posizione favorevole del mio Gruppo sul tema di cui trattasi.

A mio avviso, e sia pure con notevole ritardo, si tratta di riparare ad un torto fatto

ai danni degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di Liberazione nazionale ed è quindi giusto che il Parlamento compia ora questo atto di doveroso riconoscimento dell'opera svolta da costoro durante un periodo quanto mai difficile per la storia del nostro paese. Del resto, oggi più che ieri ci possiamo rendere conto dell'importanza che per le nostre istituzioni democratiche ha avuto il periodo della Resistenza e, pertanto, ben venga questo provvedimento.

P A S T I . Vorrei dire, signor Presidente, che sono d'accordo con quanto esposto dall'onorevole relatore e da quanti sono intervenuti prima di me.

Mi pare sia veramente necessario, soprattutto in questo periodo della storia del nostro paese, dare il massimo risalto a quello che è stato il valore della lotta partigiana e della Resistenza nella guerra di liberazione; tutto quanto si può fare, pertanto, per valorizzare questi fatti è estremamente positivo.

In un momento in cui i giovani sono disorientati, tanto per usare una parola benevola, mi pare — ripeto — che sia estremamente positivo ricordare a quanti non hanno vissuto nel periodo della Resistenza quale sia stato il tormentoso travaglio e quale sia stato il prezzo che l'Italia ha dovuto pagare per passare dalla dittatura e dall'occupazione straniera alla liberazione ed alla democrazia.

Ritengo che se noi facessimo uno sforzo più comune, più sentito, più tenace, perseverante ed approfondito per far comprendere ai giovani che la dittatura è la negazione di ogni libertà, che la violenza è la negazione di ogni libertà ed è l'*humus* dal quale nasce inevitabilmente la dittatura, se noi facessimo di tutto per valorizzare la Resistenza, io sono convinto che i giovani comprenderebbero e noi avremmo compiuto un'opera altamente meritoria non soltanto in favore di quanti hanno portato l'Italia alla liberazione, ma in favore dei tempi attuali per ricondurre tanti giovani, che sono oggi « sbandati », a considerazioni più serie.

Per tutte queste ragioni mi dichiaro dunque completamente d'accordo con questo di-

4^a COMMISSIONE

21° RILASCONTO STEN. (12 ottobre 1977)

segno di legge e mi auguro che nel momento nel quale discuteremo in genere della vita militare — l'occasione sarà probabilmente quella offertaci dal « Libro bianco » della Difesa o della relazione recentemente consegnateci sulle Accademie militari — si arrivi anche a decidere in quale modo insegnare ai giovani che cosa è stato il periodo della Resistenza.

D E Z AN . Concordo, anche a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, circa l'alto valore morale del disegno di legge in esame. Non posso dimenticare che, soprattutto per quanto riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali in genere, la scelta fatta negli anni della lotta di liberazione è stata molto più traumatica che non per i semplici cittadini. Infatti, gli ufficiali ed i sottufficiali sapevano che, scegliendo di militare nella Resistenza, rompevano la consegna di quello che nell'ordinamento ufficiale era considerato — fino a qualche tempo prima — un dovere. Pertanto, in quel momento quei militari hanno scelto quello che, a loro avviso, era un loro dovere prioritario rispetto a quello formale, al quale essi dovevano attenersi.

Ecco dunque le ragioni per le quali, ad oltre trenta anni di distanza, non possiamo qui dimenticare questi militari i quali, senza dubbio, sono stati di luminoso esempio anche a quanti non hanno avuto il loro coraggio e, diciamolo pure, la loro sensibilità morale.

Credo che le Forze armate accolgano questo disegno di legge come espressione della volontà del Parlamento di tenere in alta considerazione non solo quel passato glorioso, ma anche come invito, come è stato detto da altri intervenuti, a proseguire nella difesa dei valori essenziali sui quali si regge il nostro sistema democratico.

T R O P E A N O . Signor Presidente, con il mio intervento non pretendo certamente di apportare un chiarimento decisionale ai quesiti posti dall'onorevole relatore in merito alla formulazione dell'articolo 2 del provvedimento, bensì di dissipare qualche perplessità.

Mi pare infatti che da una più attenta lettura della normativa in oggetto si possa trarre una risposta tranquillizzante ai quesiti posti dal relatore.

Per quanto concerne l'eventuale pregiudizio che a terzi potrebbe derivare dal riconoscimento della promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla lotta di liberazione non mi pare che tale perplessità dovrebbe sussistere; infatti, all'articolo 2 è precisato con molta chiarezza che la promozione al grado superiore è concessa a titolo « onorifico in luogo della promozione in ausiliaria prevista dalla legge 12 novembre 1955 n. 1137 ». Non ci troviamo cioè di fronte ad una nuova promozione da attribuire, bensì di fronte ad una diversa qualificazione della promozione stessa, se è vero che letteralmente la norma dice che questa promozione viene concessa « in luogo » di quella che verrebbe concessa in ausiliaria. Sotto questo punto di vista, pertanto, mi pare che il problema non debba porsi.

Per quanto riguarda invece gli aspetti della qualifica di combattente nella guerra di liberazione, mi pare che, giustamente, all'articolo 2 sia precisato da una parte che il riconoscimento va ai combattenti partigiani, cioè a coloro i quali era stata trascritta nel libretto personale la qualifica di partigiano, e dall'altra, che il riconoscimento va a coloro i quali hanno combattuto durante la guerra di liberazione nell'esercito regolare.

Ad esempio, in quel periodo io facevo parte dell'esercito regolare, del Comando tappa n. 100, il quale addestrava i reparti che poi venivano portati al fronte per combattere accanto agli alleati nella guerra di liberazione nazionale. Ci troviamo dunque di fronte a due aspetti particolari e distinti: da una parte, ripeto, abbiamo i militari che nei reparti della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica hanno combattuto nella guerra di liberazione senza per questo essere partigiani; dall'altra parte, abbiamo i partigiani veri e propri.

Concludendo, mi pare che proprio in questo senso possa essere data risposta ai quesiti posti dall'onorevole relatore.

4^a COMMISSIONE21^o RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1977)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A S T O R I N O , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti e il senatore Tropeano che ha dato una risposta in *prima facie* convincente. Il Governo è particolarmente sensibile alle motivazioni di carattere morale e patriottico che hanno ispirato questo disegno di legge.

Vorrei ricordare che le deroghe per la guerra 1915-18 hanno riguardato solo militari in congedo assoluto o in procinto di essere collocati in tale posizione. Comunque, queste osservazioni non ostano ad una opinione favorevole.

Proprio in relazione alla puntualità molto attenta delle valutazioni poste dal relatore — ripeto, in *prima facie* mi sembrano esaurienti le risposte del senatore Tropeano — non mi sento di assumere la responsabilità di dare una risposta definitiva. Chiederei, quindi, un rinvio di una sola settimana al fine di poter esattamente precisare i suddetti punti per poter poi dar modo di approvare senza alcuna preoccupazione questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè il relatore ha anche prospettato una modifica, ritengo anche io opportuno il rinvio di una settimana.

G I U S T , *relatore alla Commissione*. Sugerirei al Governo di soffermare la sua attenzione su due questioni: se è esatto, e spero che lo sia, che la concessio-

ne della promozione al grado superiore avvenga in luogo di quella in ausiliaria. La prima parte dell'articolo 2 dice: « ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o che siano stati posti in posizione di ausiliaria ».

Perchè prima ho citato l'articolo 110? Perchè è molto preciso: « L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e di anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza ». Si innesta quindi un discorso di chiarimento.

Facciamo promuovere tutti, ma non vorrei che questo andasse a scapito di coloro che già erano in una certa posizione. Mi permetterei allora di proporre un emendamento, per far sì che questo avvenga in modo soprannumerario.

La seconda questione sulla quale richiamo l'attenzione del Sottosegretario riguarda la esigenza di considerare il titolo del disegno di legge, eventualmente da modificare in linea con quanto si dispone nel testo del provvedimento in ordine alle categorie dei beneficiari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI